

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2013 – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 1° AGOSTO 2012, N. 122.

Provvedimento n. 23970

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2012;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, tra l'altro, che ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012;

VISTA la propria delibera del 18 luglio 2012, con la quale l'Autorità ha adottato le *Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2013*, nonché le *Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2013*;

VISTA la legge 1° agosto 2012, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, pubblicata sulla GU n. 180 del 3 agosto 2012, che ha stabilito, tra l'altro, la sospensione dei termini amministrativi, contributi previdenziali e assistenziali per le società aventi sede legale nelle province indicate fino al 30 novembre 2012 (art. 8).

CONSIDERATO che sono pervenute numerose istanze da parte di società che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 1° agosto 2012, n. 122, al fine di poter provvedere al versamento del contributo dovuto all'Autorità entro il 30 novembre 2012, anziché il 30 ottobre 2012;

RITENUTO opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dal sisma, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 1° agosto 2012, n. 122;

RITENUTO pertanto di dover prorogare al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2013 per le società che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, analogamente a quanto previsto dalla legge medesima con riguardo ad altri termini di pagamento;

RITENUTO opportuno che le società interessate trasmettano all'Autorità entro il 30 ottobre 2012 documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al fine di poter beneficiare della proroga del termine di pagamento;

DELIBERA

- a) di prorogare al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2013 per le società che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- b) che le società interessate trasmettano all'Autorità entro il 30 ottobre 2012 documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al fine di poter beneficiare della proroga del termine di pagamento.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
